



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

GABINETTO SINDACO

Piazza Aldo Moro - 84091 Battipaglia (SA) - Tel. 0828/677404

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

ORDINANZA SINDACALE N.RO *151* del 20 aprile 2022

RIFIUTI RIMPATRIATI DALLA TUNISIA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Con ordinanza del Presidente della Provincia di Salerno, n. 1 del 13.4.2022, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs n. 152/2006, è stato autorizzato lo stoccaggio temporaneo e speciale dei rifiuti rimpatriati dalla Tunisia, contenuti in 213 container, presso le piazzole esterne della Caserma dell'Esercito Italiano "Giuseppe Garibaldi", in località Persano nel Comune di Serre (Sa), comunicata in data 13 aprile 2022;

Con detta ordinanza il Presidente della Provincia ha ordinato alla società Ecoambiente Salerno s.p.a., nella persona del suo Presidente a far data dal 13 aprile e per un periodo non superiore a 180 giorni, l'esercizio speciale in deroga all'art. 208 del d.lgs n. 152/2006 dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenuti in 213 container nelle aree esterne della Caserma "G. Garibaldi" in località Persano nel Comune di Serre;

Nella detta area comunale è previsto lo stoccaggio e la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nei 213 container rimpatriati dalla Tunisia;

Nell'ordinanza del presidente della Provincia n. 1 del 13 aprile 2022 non è previsto assolutamente il sito per lo smaltimento e il recupero dei detti rifiuti, né tantomeno è stato individuato dalla Regione e dagli altri enti ed organi statali e provinciali partecipanti al procedimento;

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Battipaglia è stato tenuto fuori dal procedimento amministrativo decisorio della scelta del sito di Persano per il trasferimento dei rifiuti, iniziato

quantomeno dal mese di febbraio 2022;

Il Comune di Serre, il giorno successivo alla comunicazione della ordinanza del Presidente della Provincia ha dato mandato ad un legale di fiducia per proporre ricorso al Tar competente, alla luce delle macroscopiche illegittimità della ordinanza presidenziale e il Comune di Battipaglia intende costituirsi ad adiuvandum. Inoltre non sappiamo di che rifiuti si tratta visto che le uniche notizie sono quelle di stampa e che quindi l'allarme ambientale è pienamente motivato e di cui non si conoscono le caratteristiche;

In particolare, trattandosi di rifiuti illegali transfrontalieri, la competenza della gestione appartiene allo Stato ed alla Regione e non certamente alla Provincia;

Non si tratta di potere di urgenza, atteso che i 213 container, rimpatriati dalla Tunisia, sono attualmente depositati presso il Porto di Salerno dal mese di febbraio 2022 e sottoposti a sequestro giudiziario;

In tale sito si sarebbe potuto effettuare la caratterizzazione dei rifiuti, anche in virtù del principio di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento e del principio di prossimità

Ai sensi dell'art. 191 del d.lgs n. 152/2006 il Presidente della Provincia per l'esercizio del potere contingibile e urgente avrebbe dovuto indicare le norme derogate. Nella ordinanza viene indicata solo la deroga all'art. 208 del d.lgs n. 152/2006 che riguarda l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti!

Non si comprende il richiamo allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, se nel sito comunale di Persano come si legge nella stessa ordinanza è previsto lo stoccaggio e la caratterizzazione dei rifiuti;

L'ordinanza è assolutamente ambigua, contraddittoria e incomprensibile, anche nella definizione di stoccaggio temporaneo e speciale, che non trova riscontro nell'art. 183 del codice dell'ambiente;

Tale norma non è stata nemmeno indicata quale derogata dal Presidente della Provincia, con evidente illegittimità del potere esercitato ai sensi dell'art. 191 d.lgs n. 152/2006;

Non è stato inoltre derogato l'art. 185 bis del d.lgs n. 152/2006, relativo al deposito temporaneo prima della raccolta, con i presupposti e requisiti indicati dalla norma;

Il sito di Persano viene erroneamente indicato come sito di stoccaggio, facendo

riferimento alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'anno 2008 per lo stoccaggio di ecoballe.

In base all'art. 183 del d.lgs n. 152/2006 non esiste lo stoccaggio temporaneo speciale;

Il sito di Persano viene erroneamente indicato come sito di stoccaggio, facendo riferimento alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'anno 2008 per lo stoccaggio di ecoballe ed è dunque una discarica abusiva;

Non è veritiero quanto affermato dal Presidente nella ordinanza in oggetto che non esisterebbero altre soluzioni. L'affermazione non è supportata da alcuna istruttoria. Invero, il Comune di Serre ha tra l'altro proposto il sito della sede della società che ha inviato i rifiuti in Tunisia, oppure nella frazione Ostaglio del Comune di Salerno, presso un sito idoneo già esistente.

CONSIDERATO ANCORA:

Che i rifiuti di cui trattasi non sono caratterizzati e pertanto non si conosce la natura degli stessi: circostanza questa che desta preoccupazione e allarme.

Che la scelta del sito di Persano nel Comune di Serre ha determinato un allarme sociale non solo nella popolazione di Serre ma anche della intera area della piana del Sele, per il pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente che lo stoccaggio dei rifiuti verrebbe a creare, anche in considerazione che il territorio è già saturo di impianti del ciclo integrato dei rifiuti.

I cittadini hanno già manifestato il proprio dissenso....

Considerato infine che il trasferimento di 213 container dal Porto di Salerno al sito nel Comune di Serre è previsto per i prossimi giorni.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Visti gli articoli 50 e 54 del Tuel;

Ritenuto che per le suddette considerazioni sussistono i motivi di contingibilità ed urgenza sia per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire danni alla salute dei cittadini,

ORDINA

Alla società Ecoambiente Salerno spa, nella persona del suo Presidente p.t., con sede legale in Salerno alla via Sabato Visco, n. 20, incaricata con ordinanza del Presidente

della Provincia di Salerno n. 1 del 13 aprile 2022, dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenuti nei 213 container provenienti dalla Tunisia, nel sito in località Persano nel Comune di Serre (aree esterne della Caserma "G. Garibaldi) di non effettuare alcun trasferimento dei detti 213 container nel territorio comunale di Battipaglia, in quanto è interdetto il transito ai tir che trasportano i container nell'intero territorio del Comune di Battipaglia per quanto innanzi detto e per la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'ordine pubblico.

Premessa e motivazione si hanno per riportate e integrano il dispositivo del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'albo pretorio. La notifica della presente a mezzo pec a:

1 - Ecoambiente Salerno spa, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede legale in Salerno alla via Sabato Visco 20, loc. Migliaro, indirizzo pec: ecoambientesalerno@pec.it,

2 - Provincia di Salerno, in persona del Presidente della Giunta Provinciale, domiciliato per la carica presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta Provinciale di Salerno alla via Roma 104, indirizzo pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it ;

3 - Ente di Ambito Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani, in persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale in Salerno alla via Roma 1, indirizzo pec: edarifiutisalerno@pec.it ;

4 - Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Campania, domiciliato per la carica presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale della Campania in Napoli alla via S. Lucia n. 81, indirizzo pec: urp@pec.regione.campania.it ;

Altresì, dispone la comunicazione al Prefetto di Salerno, al Ministero della Transizione ecologica, ai Carabinieri di Battipaglia e alla Polizia Municipale ecc. per le rispettive competenze.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

I trasgressori verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 650 del Codice Penale.

La Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania, ai sensi della legge 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 20/04/2022



LA SINDACA

Cecilia FRANCESE

